

## Chiarimenti in ordine ai quesiti pervenuti sui Criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, adottato con DM 11 gennaio 2017.

Versione 11/01/2018

### *Ambito di applicazione*

*Si precisa che gli arredi che siano anche dispositivi medici in base al Reg. (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, sono esclusi dall'applicazione dei CAM per gli arredi per interni adottato con DM 11 gennaio 2017. Ciò potrà cambiare in futuro, in base ad approfondite valutazioni ad opera dei competenti uffici del Ministero.*

### **Criterio 3.2.1 Sostanze pericolose**

*D: Si chiede se non sia necessario presentare rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato, secondo il regolamento CE n.765/2008, ma basta una dichiarazione del legale rappresentante, quando i componenti del mobile non contengano in partenza le sostanze citate ai punti 1, 2 e 5 e cioè:*

*punto 1) additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso;*

*punto 2) ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH);*

*punto 5) nickel nelle parti metalliche.*

**R:** la risposta è affermativa. Se il prodotto o componente non contengono in partenza le sostanze citate perché non usate per la fabbricazione, il produttore può dichiararlo in forma avente valore legale e non dover così presentare le prove di laboratorio.

### **Criterio 3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli**

*D: si chiede cosa si intenda per "pannello", se cioè i rapporti di prova sulle emissioni di formaldeide debbano essere relativi al pannello grezzo (per es. truciolare) oppure al pannello rivestito (laminato, nobilitato, con rivestimento melaminico, impiallacciato, ecc.).*

**R:** il criterio si riferisce al pannello grezzo.

*D: viene chiesto di utilizzare pannelli con emissioni di formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1. Si chiede conferma se possa essere presentato alternativamente o un certificato CARB (o altri*

*certificati di standard produttivi simili o migliorativi) oppure un rapporto di prova, effettuato su un campione di pannelli utilizzati, secondo la recente norma EN ISO 12460-3-2015 (che sostituisce la EN 717-2/94) riportante valori di emissione formaleide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 (valore-soglia E1 secondo questa norma è di 3,5 mg/ h m<sup>2</sup> quindi il valore richiesto in questo caso dovrebbe essere <2,275 mg/ h m<sup>2</sup>).*

**R:** il rapporto di prova da avere per dimostrare la conformità al criterio dei nuovi CAM arredi sulla formaldeide può fare riferimento ad uno qualsiasi dei tre metodi di prova indicati nell'appendice B della norma EN 13986 in quanto i risultati ottenuti sono correlabili (campagne di prove effettuate prima di pubblicare la norma hanno stabilito che esiste una correlazione precisa). I risultati di prova da considerare conformi all'attuale requisito dei CAM sono tali quindi quando inferiori o uguali a:

- 0,080 mg/m<sup>3</sup>, quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1;
- 2,275 mg/m<sup>2</sup> h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3;
- 4,23 mg/100 g per i pannelli truciolari e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.
- 4,55 mg/100 g per i pannelli in MDF, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.

Si fa notare che la stessa "verifica" del criterio riporta che "L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 ..."

Può parimenti essere presentato un certificato CARB fase II (i pannelli in MDF certificati CARB fase II devono comunque rispondere ai limiti previsti dal presente criterio), secondo la norma ATCM 93120 o anche Classe F\*\*\*\* secondo la norma JIS A 1460 , nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito. Può essere parimenti presentato un rapporto di prova che venga effettuato da parte di un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide secondo la norma EN ISO 12460-3-2015 (che sostituisce la EN 717-2/94) riportante valori di emissione di formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1.

### ***Criterio punto 3.2.3 "contaminati nei pannelli di legno riciclato"***

*D: nella tabella di tale criterio è indicato un limite di 0,5 mg/ kg per il "creosoto" ma, non essendo questo indentificabile con una sostanza in particolare si chiede a quale ci si riferisca.*

**R:** il criterio intende riferirsi al Benzo(a)pyrene, riconosciuto cancerogeno per l'uomo.

### **Criterio 3.2.5 Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle**

**D:** *Nel CAM al punto 3.2.5 vengono citati chiaramente tessili e pelli, mentre non vengono indicati gli spalmati, se non nell'appendice I tabella 3. Pertanto al punto 3.2.5 del CAM alla voce "i materiali utilizzati per i rivestimenti" si intendono solo i prodotti tessi e la pelle e pertanto gli spalmabili sono esclusi dal requisito?*

**R:** Il criterio 3.2.5, ripreso dal toolkit europeo si deve intendere inclusivo, tra i tessili, anche dei tessuti spalmati.

*D: si chiede come mai il valore richiesto per il contenuto di Cromo della pelle è pari a  $\leq 2.0$  mg/kg invece che  $\leq 200.0$  mg/kg come previsto nel Toolkit europeo e dall'Ecolabel.*

**R:** Si tratta di un refuso che verrà risolto con una errata/corrige. Il valore corretto per il Cromo nelle pelli è “ $\leq 200.0$  mg/kg”. In caso di bandi di gara che riportano tale requisito mantenendo l'errore, bisogna portare a conoscenza della stazione appaltante questa informazione ed eventualmente far prendere contatti con uno dei referenti GPP del Ministero, indicati al link: <http://www.minambiente.it/pagina/contatti-gpp>.

*D: Il possesso del certificato OEKO-TEX Standard può essere ritenuto mezzo di presunzione di conformità al requisito 3.2.5?*

**R:** Sì, i limiti stabiliti dallo STANDARD 100 by OEKO-TEX sono tutti inferiori a quelli prescritti dal CAM arredi quindi i prodotti tessili con tale certificato sono conformi al criterio.

Attenzione però: Per la formaldeide, bisogna appurare la classe di appartenenza del prodotto certificato, infatti, il limite CAM è 75 mg/Kg ma se il prodotto, ai fini della certificazione OEKO-TEX, è stato classificato come “materiale da decoro o prodotto non a contatto con la pelle” può avere per lo standard un limite di 300 mg/Kg, quindi in questo caso non sarebbe conforme.

### **Criterio 3.2.9 Materiali da imbottitura**

*D: si chiede se il possesso del certificato OEKO-TEX Standard garantisca la conformità dei materiali di imbottitura ai requisiti di cui al criterio 3.2.9 (appendice II) del DM 11 gennaio 2017 (CAM Arredi interni).*

**R:** Il criterio 3.2.9 è sui materiali di imbottitura e in appendice II praticamente riporta i criteri del CERTIPUR. Se si vanno a confrontare i singoli valori richiesti per i diversi parametri si vede come p. es per i COV il CERTIPUR prevede p.es per la formaldeide 10 microgrammi che corrispondono a 0,01 milligrammi di limite quindi ben inferiore ai 0,1 milligrammi di Oeko-tex. D'altro canto per gli idrocarburi aromatici OEKO-TEX prevede 0,3 mg e CERTIPUR 0,5 mg.

Guardando ai metalli pesanti, per l'antimonio CERTIPUR prevede un limite di 0,5 mg/kg mentre OEKO-TEX ben 30mg; per il Cobalto, 0,5 in CERTIPUR, 1mg in OEKO-TEX; per il Rame 2 mg in CERTIPUR e 25/50mg in OEKO-TEX;

Per i Composti organo stannici CERTIPUR prevede TBT minore di 50 ppb ossia minore di 0.05 mg/kg contro minimo 0.5mg/kg per i prodotti per bambini per OEKO-TEX;

In definitiva si ritiene che i due marchi non siano equivalenti. Se le imbottiture non sono in poliuretano il criterio 3.2.9 non è applicabile allora può richiedersi anche OEKO-TEX.